COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 506 DEL 23/12/2020

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

PRESENTATA DA: TOVO ROBERTO

OGGETTO: PROROGA E PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO TEMPORANEO PER L'ADOZIONE DI MODALITÀ DI LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Tubi Barbara Alison

Premesso che:

- ✓ con la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 22/06/2017, esecutiva, sono state approvate alcune modifiche alla macrostruttura dell'Ente, con l'approvazione del nuovo organigramma, aggiornata con la deliberazione n. 70 del 29/07/2019;
- ✓ con il Decreto Sindacale n. 20 del 23/06/2017 alla Dirigente Dott.ssa Cittadin Nicoletta è stato conferito l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane;
- ✓ con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 14/03/2019 è stata disposta la proroga fino al 31/07/2019 del sopra citato incarico dirigenziale;
- ✓ con il Decreto Sindacale n. 32 del 31/07/2019, il predetto incarico è stato nuovamente conferito per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2019, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019, esecutiva;
- ✓ il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Barbara Alison Tubi, nominata con nota dirigenziale prot. n. 30534 del 21/05/2020, agli atti dell'Ufficio Risorse Umane;

Considerato:

- ➢ che la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante *"Dichiarazione*

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi dalla data del provvedimento in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che la Direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto *"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, ha previsto che le amministrazioni "assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria della prestazione lavorativa , fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020 (…) anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo esigenze e modalità definite delle singole pubbliche amministrazioni";
- che l'articolo 87 del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da Covid 19"* (c.d. decreto "Cura Italia") ha previsto che:
 "1. (...) fino alla cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (...) che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione".
- che, in seguito, la Circolare n. 2/2020 del 01/04/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, relativa alle *"Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18"*, ha fornito orientamenti applicativi alle amministrazioni, per chiarire, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, la portata dell'art. 87 summenzionato ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle norme emergenziali relative al lavoro agile in tutti gli uffici;
- che la Direttiva n. 3/2020 del 04/05/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni"*, ha fornito indicazioni in merito alla revisione, da parte delle amministrazioni, del novero delle attività indifferibili e di quelle da rendere in presenza "anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali", secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative, auspicando che lo scenario presentatosi rappresenti "un'utile occasione per individuare gli aspetti organizzativi da migliorare" nell'ottica "di mettere a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale";
- che l'articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, (c.d. "decreto Rilancio") nel confermare quanto stabilito dall'articolo 87 summenzionato, indica la modalità agile quale modalità ordinaria per rendere la prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino al 31/12/2020;

- che la legge 7 luglio 2020 n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", reca modifiche anche all'art. 263 in parola. In particolare, l'art. 263, così riscritto prescrive, tra l'altro: *«1(...) fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) , e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) , del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. (...) All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica"; b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti".*
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 è stata disposta la proroga sino al 31/01/2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'art.1 del D.M. 19 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28 ottobre 2020, specifica che *"Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Fino al 31 dicembre 2020*

per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81".

- Che dalla lettura del medesimo provvedimento, in particolare della parte introduttiva, le misure così come disciplinate risultano comunque connesse alla durata dello stato di emergenza prorogato, come richiamato poc'anzi, al 31/01/2021;
- che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 29/05/2020, esecutiva, il Comune di Rovigo ha adottato il *"Regolamento temporaneo per l'adozione di modalità di lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria Covid 19";*

Sulla base di tutti i precetti ed indirizzi succitati, l'Amministrazione Comunale intende apportare alcune modifiche al proprio Regolamento temporaneo al fine di fornire ai dipendenti e all'Ente uno strumento che - seppur temporaneamente -, ai sensi di legge e in linea con l'evolversi della situazione in essere, possa, da un lato, garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione da parte del Comune dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza e, dall'altro, tutelare la salute di tutto il personale in servizio in concomitanza con il persistere dello stato di emergenza sanitaria in atto (allo stato prorogato sino al 31 gennaio 2021).

L'esperienza sino ad ora maturata con i precedenti regimi emergenziali si ritiene abbia contribuito e contribuirà alla graduale adozione da parte dell'Ente della misura del lavoro agile in forma ordinaria, adozione in vista della quale questa Amministrazione si è già attivata - in prima battuta - mediante l'organizzazione di formazione specialistica rivolta a tutti gli Uffici e i Servizi coinvolti nella predisposizione e all'attuazione pratica della misura; tale formazione è finalizzata, inoltre, all'attuazione di un progetto di accompagnamento specifico per l'adozione del lavoro agile nel Comune di Rovigo.

Ai fini della trasparenza delle scelte dell'Ente, si estende l'informazione circa le modifiche regolamentari apportate con il presente provvedimento anche alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL del comparto funzioni locali e della dirigenza dell'area funzioni locali con le quali, nel perimetro dei limiti imposti dai rispettivi contratti e dalla legge, sarà attivato un confronto sulle tematiche del lavoro agile finalizzato alla sua adozione partecipata.

Si specifica che le variazioni apportate al Regolamento consistono essenzialmente nella modifica dell'art.5 del Regolamento medesimo, concernente le modalità di accesso al lavoro agile da parte dei lavoratori agili, in una specificazione all'art.11 concernente i permessi brevi, nella modifica dell'art.15 sul recesso, nella modifica dell'art.16 concernente l'informativa sulla sicurezza sul lavoro ai lavoratori agili e nell'inserimento nell'art.21 della proroga del Regolamento al 31/01/2021.

Si dà atto, infine, della correzione della rubrica e di un mero refuso all'art. 8.

Per tutto quanto sopra esposto

Visti l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e l'art. 26 del vigente Statuto Comunale, riguardanti le competenze della Giunta Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, relativa nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, Bilancio di Previsione Esercizio 2020/2022 e relativi allegati";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29.05.2020, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e Piano dettagliato degli obiettivi 2020;

Visto il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017, esecutiva;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sulla

presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
a) del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
b) del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di prorogare sino alla data del 31/01/2021 la validità del "Regolamento per l'adozione della disciplina di modalità di lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19", approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 29/05/2020, esecutiva e così come modificato in premessa, composto di n. 21 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, fatti salvi successivi atti o provvedimenti che prevedano la proroga o la cessazione anticipata delle disposizioni emergenziali in essere;

3. di dare atto che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore contestualmente all'approvazione della presente deliberazione;

4. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio comunale;

5. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dalla legge e dal programma triennale della trasparenza sul sito istituzionale, nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"*, sottosezioni *"Provvedimenti/Provvedimenti degli Organi Politici"*;

6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 commi 2 e 3 e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento categorie particolari di dati personali;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stanti le comprovate ragioni di urgenza nel provvedere a dotare l'Ente di uno strumento giuridico per consentire l'immediata applicazione delle nuove disposizioni.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Annotazioni:

Rovigo, 23/12/2020

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale